



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 139

Rif.: Vs.

Allegati:

Roma, 13 gennaio 2005

Alle Direzioni regionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
Ufficio del Federalismo Fiscale
Roma (EUR)

All'Area Centrale Personale, Organizzazione e
Informatica SEDE

All'Area Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso SEDE

All'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi
Doganali e Accise - Laboratori Chimici
SEDE

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile - 00185 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario
SE.C.I.T. - 00100 ROMA

All'UPI – Unione delle Province d'Italia
P.zza Cardelli, 4 - 00186 ROMA

All'Acquirente Unico S.p.A.
Via G. Del Monte, 72 - 00197 ROMA

All'E.N.I. S.p.A.
P.le Mattei, 1 - 00144 ROMA

All'ENEL S.p.A.
V.le Regina Margherita, 137 - 00198 ROMA

All'ENEL Distribuzione S.p.A.
Via Ombrone, 2 - 00198 ROMA

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Ufficio Regimi Doganali e Fiscali

00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +390650246045 – Fax +39065001037 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

All'EDISON S.p.A.
Via Foro Bonaparte, 31 - 20121 MILANO

Alla FEDERELETTRICA
Via Cavour, 179 - 00184 ROMA

All'ASSOELETTRICA – Ass-ne Naz.le delle
Imprese Elettriche
Via Ombrone, 2/G - 00198 ROMA

A TELENERGIA Srl
C.so d'Italia, 41 - 00198 ROMA

OGGETTO: Forniture di energia elettrica da parte dei Grossisti - Modalità di versamento dell'addizionale sui consumi di energia elettrica, di cui all'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni.

Si comunica che l'Ufficio del Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali, a seguito di apposito quesito concernente l'oggetto, ha definitivamente chiarito, anche alla luce delle modifiche introdotte dal comma 39 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per l'anno 2004), che i nuovi soggetti erogatori di energia elettrica, previsti dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 79/1999 (decreto Bersani), sono tenuti ad osservare le stesse modalità di versamento dell'addizionale in parola cui sono soggette le imprese di distribuzione, specificando che, sotto l'aspetto fiscale, i predetti soggetti - "Clienti grossisti" - svolgono un'attività di distribuzione dell'energia elettrica, intesa come fornitura ai consumatori finali, in base alla quale sono applicati i tributi.

Il predetto Ufficio ha inoltre richiamato il rispetto delle finalità perseguite dal legislatore che, attraverso una complessa manovra di razionalizzazione dei tributi locali, ha inteso dotare i comuni e le province di somme proprie, riducendone la dipendenza dai trasferimenti erariali.

Ciò stante, si richiamano gli Uffici e gli operatori interessati ad uniformarsi alla corretta applicazione delle addizionali in questione indicata dal suddetto Ufficio del Federalismo Fiscale già dalla prossima scadenza del mese di gennaio, significando che, in merito alle forniture di energia elettrica effettuate dai "Clienti grossisti", il

versamento delle addizionali dovrà essere effettuato in favore dell'erario relativamente all'energia elettrica venduta ai consumatori finali che impegnano una potenza superiore a 200 chilowatt ed in favore degli enti locali relativamente all'energia elettrica venduta ai consumatori finali che impegnano una potenza uguale o inferiore a detto limite.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio